

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° MARZO LE DOMANDE PER IL SUPER *BONUS* TRASFORMAZIONE TIROCINI

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione nel proprio sito *internet*, in data 26 febbraio, del decreto direttoriale 3 febbraio 2016, n.16, il Ministero del Lavoro ha attivato il “Super bonus occupazione – trasformazione tirocini” nell’ambito del programma Garanzia Giovani.

L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia precedentemente svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, purché sia stato avviato entro il 31 gennaio 2016.

Le assunzioni interessate dall’incentivo sono quelle effettuate, a tempo indeterminato, dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle risorse stanziare: non è quindi garantito che le assunzioni effettuate possano godere.

Come ulteriori condizioni, è necessario che:

- il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del programma Garanzia Giovani;
- il giovane che abbia svolto ovvero svolga il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

L’incentivo spetta anche nel caso in cui il giovane sia stato assunto da un’Agenzia del Lavoro a scopo di somministrazione.

Riguardo all’ammontare dell’incentivo, esso è determinato sulla base della profilazione NEET del lavoratore, effettuata al momento di avvio del tirocinio:

	Profilazione del giovane			
	Bassa	Media	Alta	Molto alta
Assunzione a tempo indeterminato	3.000	6.000	9.000	12.000

L’incentivo riguarda il primo anno del rapporto ed è suddiviso in 12 quote mensili di pari importo: in caso di conclusione anticipata del rapporto l’incentivo è limitato alla durata effettiva.

Oltre alle condizioni specifiche, i datori di lavoro, per beneficiare dell’incentivo, dovranno rispettare le condizioni previste dal Regolamento UE n.1407 del 18 dicembre 2013. È inoltre possibile fruirne oltre i limiti del *de minimis* previste dal Regolamento n.1407/13 nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal Regolamento Ue n.651 del 17 giugno 2014.

In particolare, per i giovani che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per i giovani che abbiano un'età compresa tra i 25 e i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo all'assunzione anche oltre i limiti del regime *de minimis* è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:

1. il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n.153/13);
2. il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
3. il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n.153/13).

L'incremento occupazionale netto non rileva nel caso di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Viceversa, deve essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. Per l'incremento occupazionale netto, la circolare Inps n.32/16 ha chiarito che il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'art.2, par.2, regolamento Ue n.1408/13 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l'incremento occupazionale inizialmente realizzato.

Ai fini dell'ammissibilità dell'incentivo, l'incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora - nel periodo compreso tra il giorno successivo all'assunzione e l'ultimo giorno dello stesso mese - non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell'assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili a una delle cause sopra elencate.

L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettiva rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, in caso contrario è riconosciuto nei limiti del 50% dei costi salariali.

La domanda deve essere presentata in base a quanto disposto dal Decreto direttoriale, sempre del Ministero del lavoro, 8 agosto 2014.

L'istanza *on-line*, denominata "GAGI", che dovrà essere utilizzata dal datore di lavoro per prenotare l'incentivo, è disponibile sul sito www.inps.it all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma